12754/13

Sh

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SETTIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 30/01/2013

ORDINANZA N. 2059

REGISTRO GENERALE N. 17850/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	GIACOMO FOTI	- Presidente -
Dott.	CLAUDIO D'ISA	- Rel. Consigliere -
Dott.	FELICETTA MARINELLI	- Consigliere -
Dott.	ROCCO MARCO BLAIOTTA	- Consigliere -
Dott.	LUCA VITELLI CASELLA	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

NNOROM UCHA N. IL 07/12/1976

avverso l'ordinanza n. 433/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 01/03/2012

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA;

OSSERVA

NNROM UCHA ricorre in cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano, indicata in epigrafe, con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale dello stesso capoluogo del 5.10.2011 di condanna in ordine al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.
La dichiarazione di inammissibilità fa riferimento agli artt. 581 co. 1 lett. c), 591, co. 1 lett. C) e 592 c.p.p., in sostanza i motivi dell'appello sono stati ritenuti non specifici.
Si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione evidenziandosi che il gravame di merito era supportato da motivi specifici riguardanti la mancata concessione delle attenuanti generiche e la eccessiva quantificazione della pena.

Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente contesta la rilevata aspecifità dell'appello da lui proposto, con argomentazioni che, in ogni caso, si risolvono in una diversa valutazione rispetto a quella correttamente compiuta dalla Corte del merito.
Ed, infatti, presa visone dei motivi di appello si evince, come evidenziato con l'impugnata ordinanza, che essi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata.
E il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. ex plurimis Cass. 5, 21 aprile 1999, Macis, RV 213812; Cass. 6, 1 dicembre 1993, p.m. in c. Marongiu, RV 197180;Cass. 4, 1 aprile 2004, Distante, RV 228586).
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di € 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma all'udienza camerale del 30 gennaio 2013.

Il Consigliere estensore
Claudio d'Isa

Il Presidente
Giacomo Foti

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
18 MAR 2013
Il Funzionario Giudiziario
Michelina Romeo